

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5031 del 30/09/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II RINNOVO CON MODIFICA (AUMENTO DELLA SUPERFICIE) E CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTE TIDONE E CANALE MACINATORIO - USO: GIARDINO - CONCESSIONARIA: MARS GRETA - SINADOC: 34447/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC15T0022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5213 del 29/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON MODIFICA (AUMENTO DELLA SUPERFICIE) E CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTE TIDONE E CANALE MACINATORIO - USO: GIARDINO – CONCESSIONARIA: MARS GRETA - SINADOC: 34447/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC15T0022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 1009 del 28/02/2017 con il quale questo Servizio ha volturato in capo ai signori Mars Sebastiano Franco (C.F.: MRSSST91M28G535K) e Mars Greta (C.F.: MRSVRT93L61G535T), la concessione in precedenza rilasciata, con atto n. 18957 del 31/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, alla signora Brandolini Felicetta per l'occupazione dell'area demaniale di circa 60 m² di superficie, ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone nel Comune di Nibbiano Val Tidone (PC) – ora Comune di Alta Val Tidone – Località Strà, ed identificata catastalmente al foglio 11, fronte di parte del mappale 509, N.C.T. del precitato Comune, per uso giardino, con scadenza il 31/12/2021;

CONSIDERATO che la scadenza della sopra descritta concessione è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid19 (da ultimo Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221), sino al 29/06/2022;

VISTA l'istanza del 20/12/2021 (assunta al prot. ARPAE con il n. 195291), integrata con la successiva nota del 16/03/2022 (assunta al prot. ARPAE con il n. 43593), con la quale i summenzionati signor Mars Sebastiano Franco e Mars Greta, hanno provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della succitata concessione con modifica (aumento della superficie dell'area) e cambio di titolarità (concessione da intestare solamente in capo a Mars Greta);

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, si è accertato che l'area demaniale oggetto del-

la concessione di cui trattasi, risulta essere in parte pertinenza idraulica del Torrente Tidone ed in parte del Canale Macinatore (tombinato);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 27/04/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 118 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza (nota pervenuta il 29/08/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 140370);
 - Comune di Alta Val Tidone (nota pervenuta il 14/06/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 98233);

ACCERTATO che:

- quanto dovuto per i canoni fino al corrente anno 2022 risulta regolarmente corrisposto;
- le spese istruttorie sono state versate;
- in data 06/02/2017 è stata versata la somma pari a € 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale dai precedenti concessionari (il sig. Mars Sebastiano Franco ha rinunciato, a favore della sig.a Mars Gre-ta, alla restituzione della quota parte di cauzione a suo tempo versata – documento agli atti);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agen-zia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con modifica (aumento della superficie) e cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla signora Mars Greta – C.F. MR-SGRT93L61GH535T - il rinnovo con modifica (aumento della superficie) e cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata, da questo Servizio, con atto n. 1009 del 28/02/2017, ai signori Mars Sebastiano Franco e Mars Greta, per l'occupazione, per uso giardino, di porzione di aree demaniali del Torrente Tidone (sponda sinistra) e del Canale Macinatorio, tombinato, di complessivi 77 m² di superficie, ubicate in Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione Strà, Località Casa Manzini, censite al N.C.T. di detto Comune alla sezione A, foglio 11, mappale 59 e relativo fronte, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC15T0022;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal 31/12/2021 (data di scadenza della precedente concessione);
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/09/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ◆ quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- ◆ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- ◆ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ◆ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi

nel presente atto;

- ◆ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla sig.ra Mars Greta (C.F.: MR-SGRT93L61G535T), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC15T0022.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di aree demaniali del Torrente Tidone (sponda sinistra) e del Canale Macinatorio, tombinato, di complessivi 77 m² di superficie, per uso giardino, ubicate in Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione Strà, Località Casa Manzini, censite al N.C.T. di detto Comune alla sezione A, foglio 11, mappale 59 e relativo fronte, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal 31/12/2021 (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **132,23**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di

apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 140370 del 29/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 – planimetria



La sottoscritta Mars Greta (C.F.: MRSVRT93L61G535T), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 22/09/2022, firmato per accettazione dalla concessionaria.

visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- la DGR 2242/2009, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna;
- la DGR n.714 del 9 maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico. Ai sensi dell'art.15, comma 1, della legge n.13/2015."

vista la precedente concessione, di cui alla DGR n° 18957 del 31/12/2015, a favore di Brandoni Felicetta, con scadenza al 31/12/2021

esperito da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 06/06/2022;

preso atto che per il torrente Tidone, nel tratto considerato, risulta all'interno dei seguenti ambiti:

PGRA	
APSPR	sì
Scenario pericolosità alluvioni P3 (frequenti) - P2 (poco frequenti) - P1 (rare)	P3-P2-P1
Scenario Rischio R1 (moderato o nullo) - R2 (medio) - R3 (elevato) - R4 (molto elevato)	R1-R2

Sulla base di quanto sopra si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rilascio della concessione di area demaniale identificata catastalmente a fronte del foglio 11 n° 509 in località Casa Manzini di Stra' - comune di Alta Val Tidone -, per uso giardino (estensione stimata 77 mq), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione. Si prescrive particolare riguardo nell'evitare interventi che indeboliscano le sponde del torrente Tidone e che possano indurre condizioni erosive delle stesse.

Art. 2. - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4. - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene, del taglio periodico degli alberi, ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate.

Art. 6. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Art. 7. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino dello stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

Art. 8. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 9. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.

Art. 10. - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno dell'area resa in concessione, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata. Il concessionario sarà tuttavia tenuto a segnalare la presenza di alberi o vegetazione instabile che comporti rischi per la sicurezza e salute di residenti, frontisti e/o frequentatori dell'area .

Art. 11. - È vietato l'impianto di colture fisse o con periodo colturale maggiore di un anno.

Art. 12. – È vietata l'implementazione di strutture fisse (es. pali per vigneti) che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 13. – È vietata la movimentazione di terreno, nemmeno con finalità di miglioramento fondiario, senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente.

Art. 14. – Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

Rimane in capo al richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

P.D.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.